

# Guida alla compilazione del Modello D2

---

## Sommario

Premessa .....	2
Criteri generali per valutare la “non sostanzialità” .....	3
Condizioni particolari di “non sostanzialità” .....	4
Caratteristiche generali delle derivazioni.....	4
Elementi relativi alla presa .....	5
Quantitativo d’acqua che si vuole prelevare.....	5
Uso della concessione.....	5
Posizione .....	5
Istruzioni alla compilazione .....	6

## Premessa

Il modello D2 **“Istanza di variante non sostanziale relativa alla concessione di derivazione d’acqua”** riassume, in uno schema organizzato, gli elementi necessari per l’inquadramento tecnico e amministrativo dell’istanza di variante non sostanziale di derivazione sia da acque superficiali che sotterranee. Le istanze vengono presentate ai sensi del Regolamento Regionale n. 6 del 28 Dicembre 2017 (R.R. 6/2017), ed è importante che il modulo sia compilato con attenzione e corredato della documentazione tecnico amministrativa necessaria alla valutazione dell’istanza stessa. L’elenco della documentazione necessaria e la tabella delle spese istruttorie sono negli allegati al modello.

Le istanze a derivare vengono valutate in base ai criteri del R.R. 6/2017 e del Regio Decreto 1775/1933 e devono essere coerenti con la pianificazione ambientale regionale e, in particolare, con il Piano di Tutela delle Acque (PTA).

In particolare dovrà sempre essere posta cura nel descrivere adeguatamente la variante che si vuole fare e delle motivazioni per cui si vuole fare la variante stessa.

La normativa relativa alle derivazioni idriche è reperibile sul sito web della Regione Liguria e facilmente raggiungibile dalla pagina dei SERVIZI ONLINE sotto la voce “ derivazioni idriche”, “Normative”.

Il comma 7 dell’articolo 3 del R.R. 6/2017 impone che, se ci sono opere a servizio della derivazione (opere di presa o condotte) che richiedono l’attraversamento di corsi d’acqua o l’occupazione di aree del demanio idrico, la concessione di utilizzo delle aree del demanio idrico venga richiesta o esplicitata contestualmente alla domanda di derivazione.

Eventuali concessioni per l’utilizzo del demanio idrico, derivanti dall’occupazione o attraversamento di corsi d’acqua da parte delle opere di presa o adduzione di pertinenza della concessione a derivare, sono valutate in base ai criteri del Regolamento Regionale n. 7 del 14 Ottobre 2013, che è reperibile sul sito web della Regione Liguria alla pagina dei SERVIZI ONLINE relativa al demanio idrico e autorizzazioni idrauliche sotto la voce “Normative”.

Il modello è stato approvato con il Decreto Direttoriale n. 4527/2019 e riguarda la richiesta di una di una variante non sostanziale di una concessione esistente da acque superficiali o sotterranee.

Si ricorda di verificare con attenzione l’effettiva “non sostanzialità” della variante che si richiede prima di presentare l’istanza in quanto, ai sensi del comma 1 dell’art. 49 del R.D. 1775/33, tutte le varianti sostanziali sono soggette alle stesse condizioni di una nuova concessione e quindi devono essere trattate come tali.

In particolare si ricorda che le varianti devono sempre essere richieste ed autorizzate prima di modificare la derivazione e possono essere richieste solo per concessioni in corso di validità.

Nel seguito sono forniti alcuni criteri per valutare se la variante che si vuole richiedere può rientrare nella fattispecie “non sostanziale” e quindi accedere ad un iter di approvazione semplificato.

### **Criteri generali per valutare la “non sostanzialità”**

Sono sempre non sostanziali:

- la rinuncia ad un punto presa;
- la diminuzione della portata derivata (sia massima che media);
- la rinuncia ad un uso;
- la variazione dei mappali irrigui serviti dalla derivazione;
- l’aggiunta di una co-utenza o altra modifica puramente amministrativa.

**Inoltre, una variante è sempre non sostanziale se risponde positivamente a tutte le seguenti condizioni:**

- a) non cambia la posizione dei punti di presa o restituzione;
- b) l’alterazione delle opere di raccolta e regolazione non determina un aumento della portata massima derivabile e non diminuisce il rilascio del deflusso minimo vitale o peggiora la modulazione temporale dei rilasci ecologici;
- c) la modifica non determina un aumento della portata media prelevata;
- d) l’eventuale alterazione delle opere di raccolta o regolazione non interferisce con il demanio idrico.

Negli altri casi, in generale, la variante è da trattare come sostanziale e quindi va presentata con il modello per la nuova derivazione.

Seppure il comma 2 dell’art. 49 del regio decreto dia la possibilità di adottare un iter semplificato anche nel caso di aumento della portata derivata o potenza prodotta in questo caso è sempre necessario valutare se la variazione produce effetti negativi sull’ecosistema acquatico o lede diritti di altri utenti. Infatti anche aumenti di lieve entità percentuale dei prelievi possono compromettere il bilancio idrico, ledere il diritto a derivare di altri utenti o far superare i limiti d’impatto ambientale determinati dal PTA e sono quindi potenzialmente sostanziali.

Nel seguito sono forniti alcuni criteri aggiuntivi per valutare se la variante che si vuole chiedere può essere non sostanziale anche nel caso in cui uno dei punti precedenti non sia verificato ma sussistano altre condizioni particolari che permettono di dire già a priori che si può accedere ad un iter di approvazione semplificato.

### Condizioni particolari di “non sostanzialità”

Nel caso non sia verificato il punto a) dell’elenco precedente, la variante non è sostanziale se si usa un pozzo e sono inoltre verificate tutte le seguenti condizioni:

- il nuovo pozzo è posto nelle immediate vicinanze rispetto quello/quelli già concesso/i (stesso campo pozzi);
- il nuovo pozzo è già stato autorizzato e non aumenta la portata media derivabile;
- lo spostamento è determinato da una impossibilità tecnica (intasamento etc.) ad utilizzare i/il pozzo/i concesso/i o dalla necessità di avere una ridondanza dei punti di prelievo utile per attività manutentive.

Nel caso non sia verificato il punto a) dell’elenco precedente, la variante non è sostanziale se si verifica che lo spostamento è limitato alla restituzione e sono inoltre verificate tutte le seguenti condizioni:

- la restituzione viene avvicinata alla presa, ovvero viene diminuita la lunghezza del tratto sotteso tra presa e restituzione;
- sono state già ottenute tutte le opportune autorizzazioni idrauliche;
- è stato verificato il ripristino del sito di restituzione abbandonato;

Nel caso non sia verificato il punto b) dell’elenco precedente, la variante non è sostanziale se viene dimostrato che il rilascio (acqua che rimane in alveo a valle della presa) rispetta la normativa del PTA ed in particolare che:

- sono rispettati il rilascio del DMV/DE (D.G.R. 609/2018);
- il rischio ambientale della derivazione non aumenta (DGR.691/2018);

Nel caso non sia verificato il punto d) dell’elenco precedente, la variante non è sostanziale se sono verificate tutte le seguenti condizioni:

- la derivazione non è connessa allo svolgimento di attività economiche;
- viene dimostrato che l’aumento della portata media richiesta è inferiore ad 1% della portata media estiva;
- l’aumento della portata media derivata non determina un aumento della classe di rischio ambientale (DGR.691/2018);
- l’aumento della portata media derivata non interferisce con i diritti di altri utenti posti a valle.

### Caratteristiche generali delle derivazioni

Oltre al tipo di richiesta che si vuole fare, è indispensabile stabilire altre caratteristiche della derivazione e del suo uso, necessarie a circoscrivere la tipologia e quantità di informazioni che devono essere prodotte per presentare una istanza che rispetti il R.R. n. 6/2017.

### Elementi relativi alla presa

Per le prese “superficiali” deve essere rispettato il rilascio del Deflusso Minimo Vitale/Deflusso Ecologico (DMV) e mantenuta la continuità idraulica nei corsi d’acqua.

In particolare il DMV è calcolato in base alla DGR 609/2018 e ss.mm.ii..

La verifica della compatibilità ambientale della derivazione ai sensi della DGR 691/2018 deve essere valutata per ogni punto di presa (sia superficiale sia sotterraneo) e la sua mancanza è motivo di inammissibilità dell’istanza ai sensi del comma 5 dell’art.3 del R.R. n.6/2017.

### Quantitativo d’acqua che si vuole prelevare

Se si modifica la portata derivata è necessario stabilire:

- la necessità media di acqua, che dipende dall’uso (ad esempio estensione e tipologia di coltura irrigua o numero di abitanti serviti o tipologia di processo industriale, etc...);
- il prelievo massimo possibile con quella tipologia di presa e impianto idrico.

Le portate media e massima, ai fini della presentazione delle istanze di derivazione, vanno espresse in litri al secondo (l/s) o in “moduli” (un “modulo” corrisponde a 100 l/s). nel modulo va indicata l’unità di misura di cui ci si avvale.

### Uso della concessione

Gli usi previsti dall’articolo 3 del regolamento regionale n. 1 del 7 Febbraio 2012 sono:

- a) irriguo;
- b) potabile;
- c) industriale;
- d) piscicoltura, irrigazione di attrezzature sportive e di aree destinate a verde pubblico;
- e) idroelettrico;
- f) igienico e assimilati.

Il canone concessorio viene stabilito in base all’uso della concessione ed ai quantitativi medi d’acqua prelevati o alla potenza nominale dell’impianto (uso idroelettrico).

Una chiara identificazione dell’uso e degli elementi di dettaglio relativi allo stesso sono indispensabili per la presentazione dell’istanza, e devono permettere di valutare la congruità della portata media richiesta con l’effettivo fabbisogno.

Nel caso di usi plurimi va illustrata anche la modalità di co-uso in modo che sia possibile stabilire quale sia quello prevalente.

### Posizione

Un altro elemento indispensabile per la valutazione delle istanze è la posizione delle opere di presa. In base alla posizione infatti si verificano eventuali interferenze con altre derivazioni già

assentite e si stimano i quantitativi d'acqua mediamente disponibili ovvero la compatibilità ambientale della derivazione e i vincoli derivanti dal rispetto del bilancio idrico.

Nelle istanze è perciò indispensabile indicare la posizione delle prese con precisione. A tal fine è possibile utilizzare il portale cartografico regionale accessibile dal sito web della Regione Liguria.

### Istruzioni alla compilazione

Nella prima pagina si richiede di riportare i dati anagrafici del richiedente ed eventualmente dell'azienda che sarà titolare della concessione. Nel caso di più richiedenti si devono ripetere le informazioni per tutti i richiedenti.

E' possibile far presentare la richiesta da un soggetto delegato. La delega deve contenere:

- i dati del/dei deleganti;
- i dati del delegato;
- le attività per cui si fa la delega (ad esempio "richiesta di nuova concessione e gestione delle attività tecnico-amministrative ad essa attinenti");
- la durata della delega (ad esempio "fino all'ottenimento della concessione" o "fino alla scadenza della concessione salvo revoca" etc.);

La delega deve essere firmata da tutti i deleganti e allegata alla richiesta.

Nel caso in cui il richiedente sia il rappresentante legale di una azienda o di un ente (o il suo delegato) devono essere inseriti anche i dati relativi all'azienda/ente che è l'intestatario della concessione.

Nella seconda e terza pagina sono riportati i dati essenziali relativi all'istanza ed in particolare:

- i riferimenti alla derivazione già concessa che si intende variare;
- la tipologia di variante.

Alcune varianti, come già riportato in premessa, sono sempre non sostanziali, altre invece hanno necessità di essere valutate al fine di stabilire se sono davvero sostanziali o meno. Si raccomanda di fare una attenta verifica della tipologia di variante prima di presentare l'istanza in quanto se la variante è sostanziale l'istanza risulterebbe incompleta.

Sul portale cartografico regionale (accessibile dalla pagina dei SERVIZI ONLINE della regione, scegliendo i servizi relativi alle "derivazioni idriche" e quindi la "carta delle derivazioni idriche") è possibile visualizzare le informazioni relative a punti presa esistenti.

Nel modulo non è prevista la richiesta di autorizzazioni idrauliche, in quanto una derivazione per poter essere oggetto di variante non sostanziale deve già essere regolare in tutti i suoi aspetti.

Segue quindi una sezione relativa all'autocertificazione concernente stati, qualità personali o fatti che sono a diretta conoscenza del richiedente (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art.76 del D.P.R. n. 445/2000) che possono essere utili alla presentazione dell'istanza.

In particolare si ricorda che:

- non può essere presentata istanza di variante per una concessione scaduta;
- la condizione di invarianza sostanziale delle opere di raccolta, regolazione o restituzione dell'acqua, la loro ubicazione e l'uso sono condizioni essenziali per l'utilizzo di questa tipologia di istanza;
- è necessario che la derivazione rispetti appieno la normativa vigente in relazione al rilascio del DMV/DE e la misura delle portate derivate (DGR 1313/2016) al fine di ottenere la variante;
- il diritto a derivare, in caso di cessione dei terreni, è, ai sensi dell'art. 20 del R.D. 1775/33, di diritto in capo al nuovo proprietario dei terreni e perciò è necessario dimostrare il mantenimento della proprietà del fondo che dà diritto alla derivazione irrigua per poterla variare;
- è sempre necessario dichiarare la conformità della documentazione depositata in formato digitale con quella depositata in formato cartaceo.

La pagina dell'autocertificazione deve essere firmata da tutti i richiedenti o dal delegato e all'istanza e devono essere allegate anche le copie dei documenti di identità dei firmatari.

L'ultima pagina consente di aggiungere i riferimenti di un eventuale referente unico (tra i richiedenti) a cui verrà inviata la corrispondenza nel caso i soggetti richiedenti siano molteplici e di aggiungere un eventuale ulteriore soggetto a cui far pervenire la corrispondenza (ad esempio il tecnico abilitato che segue la pratica).

Il modulo termina con l'elenco degli allegati e la firma del/dei richiedente/i.

Tutti i documenti (richiesta ed allegati), a meno che non siano firmati digitalmente ed inviati via PEC, devono essere forniti sia in formato digitale sia in formato cartaceo.

E' auspicabile l'uso della firma digitale dei documenti presentati (sia la richiesta sia gli allegati tecnici) e il loro invio tramite PEC (documenti nativi digitali), ma è accettata anche la firma tradizionale su documento cartaceo e copia pdf dei documenti cartacei firmati con il conseguente invio dei documenti digitali su altro supporto (documenti nativi cartacei).

Se il documento originale è firmato in cartaceo o l'invio non è tramite PEC è però indispensabile fornire, all'atto della sottoscrizione del disciplinare, anche la copia cartacea e una dichiarazione che attesti la conformità dei documenti digitali con i cartacei.